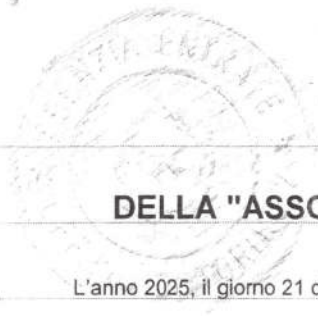




ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DELLA "ASSOCIAZIONE MAESTRANZA LITORANEA A.P.S."

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 18 gli associati Signori:

- BONINO ELEONORA
- CANESTRARI SAMUELE
- SCALETTARI MADDALENA
- BUTTAZZI ANDREA
- ACCORSI AMBRA
- CASTELLINI ENEA
- SORTINO ARIANNA
- BONINO CESARE
- SESSAREGO ANTONELLA

si sono riuniti presso la sede dell'associazione e/o collegati in videoconferenza per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto dell'associazione finalizzato all'iscrizione dell'associazione al

RUNTS

Vengono nominati la dott.ssa Eleonora Bonino quale Presidente e la dott.ssa Ambra Accorsi quale

Segretario.

Prende la parola la Presidente, la quale, dopo aver spiegato le ragioni che hanno portato alla decisione di

approvare un nuovo statuto per l'associazione e, specificatamente finalizzato all'iscrizione

dell'associazione al RUNTS, dà lettura dello stesso e ne chiede l'approvazione.

Al termine del suo intervento, dopo che la Presidente ha fornito le delucidazioni richieste dagli altri associati,

gli associati, all'unanimità

deliberano

1) di approvare il nuovo statuto dell'associazione finalizzato all'iscrizione dell'associazione al RUNTS

che viene allegato al presente atto sotto la lettera A)

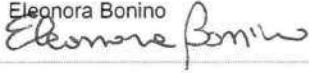
Al termine della votazione, più nessuno avendo richiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta

l'assemblea alle ore 18,30 previa sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del

Segretario.

Presidente

Eleonora Bonino



Segretario

Maddalena Scalettori



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Autore registrazione: *169*
Serie: *3* versati *€ 1.200*

L'Assistente

Maria MARTINELLO (V)

(*) Firma ex delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
QUI DEPOSITATO, CHE AI SENSI DEL
PAR. 10 DEL D.P.R. 26/04/1986 N. 131 SI
LASCIA ALLA PERSONA CHE PRECE-
DENTEMENTE NE ERA IN POSSESSO.

Maestranza Litoranea
Associazione culturale APS
CF 97906470014

maestranzalitoranea@gmail.com
maestranzalitoranea@pec.it

Sede legale
Via Giacinto Collegno 11
10146 Torino

Sedi operative
– Cannaregio 5715, Venezia
– Via di San Donato 14/15, Genova
– Via Fratelli Dandolo 15, Firenze
– Via Chiaruccia 8/a, Fano (PU)

Maestranza Litoranea STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1)

È costituita l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE MAESTRANZA LITORANEA A.P.S.", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede legale in via Giacinto Collegno n. 11 in Torino e quattro sedi operative in: 1. Cannaregio n. 5715 in Venezia (VE), 2. Via di San Donato 14/15 in Genova (GE), 3. Via Fratelli Dandolo n. 15, Firenze (FI), 4. Via Chiaruccia n. 8/a in Fano (PU); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2)

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, ed ha come scopo quello di operare nel settore culturale ed artistico.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, nonché attività nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale. Può inoltre svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, così come di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tali attività includono anche attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuativo delle seguenti attività di interesse generale, ricomprese tra quelle indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105:

S.C. L.A. H. #CZ ss QP CB MS B



- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Specificata finalità dell'Associazione è l'attuazione delle seguenti iniziative:

- l'allestimento e la produzione di opere artistiche, tra cui prevalentemente spettacoli teatrali o di danza, performance site-specific, opere ambientali e installative, opere visive e multimediali, prodotti editoriali;
- la promozione e divulgazione di iniziative e pratiche artistiche attraverso l'organizzazione di scuole, corsi, seminari, conferenze, laboratori e gruppi di studio;
- attività curatoriali, quali l'organizzazione di rassegne, festival, esposizioni;
- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione riguardanti prevalentemente le discipline artistiche, letterarie, filosofiche e socio-antropologiche, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi, seminari, dibattiti, stage, conferenze e premi;
- la realizzazione di iniziative editoriali e discografiche, di studio, traduzione e divulgazione riguardanti le discipline sopra citate. A tal proposito, si potrà provvedere in proprio o tramite terzi alla distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie, discografiche e di qualsiasi opera dell'intelletto, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore;
- lo svolgimento di attività che consentano ai soci di progettare, sviluppare e favorire la propria ricerca artistica o intellettuale, individualmente o collettivamente;
- l'affiancamento a Enti e Istituzioni pubbliche o private che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione per il conseguimento delle finalità statutarie;
- la valorizzazione e lo sviluppo di azioni artistiche e culturali situate nel contesto sociale;
- la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi;
- la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o

S.C. Af Af 10/21 Ep AB HS B



indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale e internazionale.

Articolo 3)

Sono compiti dell'Associazione:

- Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della danza, del teatro, della musica, della poesia e della performance, sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte, l'Associazione intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita delle comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività e favorendo un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e idee. Volta alla pace e alla convivenza, l'Associazione è apolitica, apartitica, antirazzista e laica;
- Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini, promuovendo la diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa e convegni volti alla realizzazione dello scopo sociale;
- Avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero, al fine di favorire i contatti tra i soci e completare i programmi di formazione e studio;
- Istituire centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- Organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio nei settori educativo, ricreativo e del tempo libero;

S.C. A A 102 11 EP CB MS B

- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto, sia immobile che mobile;
- Fare accordi con altre associazioni o terzi;
- Trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa vigente in materia di enti non commerciali, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore.

L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività (il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo):

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale;
- Favorisce l'integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate;
- Organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre, vernissage, concerti, saggi, proiezioni, cineforum, convegni e corsi di istruzione e qualificazione;
- Gestisce un'attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali e un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura alla base delle finalità dell'Associazione.
- Cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche e redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- Offre servizi di correzione e revisione editoriale per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna e senza scopo di lucro;
- Partecipa a feste di piazza e fiere con contributi culturali e con stand per la presentazione di progetti;
- Partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- Affianca enti, istituzioni e associazioni di volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- Si avvale di collaboratori esterni, quali attori, scenografi, tecnici, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali ed educatori, in base alle necessità delle attività;
- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
- Promuove scambi internazionali;
- Gestisce direttamente teatri, spazi per l'arte, scuole di musica, studi di registrazione e sale per laboratori, nonché interi stabili dati in gestione all'Associazione;

S.C. AF AF #C7 ss EB CB MS B



- Fornisce servizi di bar e ristorazione ai soci.

L'Associazione, ispirandosi ai principi di pari opportunità e al rispetto dei diritti inviolabili della persona, potrà:

- Svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi fissati nello Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi o comunque attinenti ai medesimi;
- Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino con quelle dell'Associazione;
- Stimolare lo spirito di solidarietà e amicizia fra tutti i Cittadini;
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- Compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
- Esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4)

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidano di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, queste dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere inoltrata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione ed esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori di età. In tal

SC. AS A 107 11 EP CB HS B

caso, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che ne esercita la responsabilità genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Articolo 5)

Per essere ammessi come soci è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati convocata.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, queste dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, esse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La qualità di socio si perde per le seguenti ragioni:

- Decesso;
- Recesso;
- Decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;
- Esclusione
- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5). La qualità di socio si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di un'apposita Assemblea, a meno che non intervenga una mancata accettazione motivata della domanda entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso.

In caso di mancata accettazione o di espulsione del socio, è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non comporta quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o per causa di morte (come previsto dal comma 8, lettera f, art. 148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Volontari;
- Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sc. AJ AJ ECZ M EP CB MS B



Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti riservati agli altri soci.

I soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere al massimo sette, qualora si tratti di persone fisiche, e al massimo tre nel caso di altre APS. È consentita la partecipazione di altri enti del Terzo Settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi il 50% del totale.

Articolo 6)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 7)

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti contestati al socio devono essere comunicati per iscritto, garantendo al medesimo la facoltà di replica.

L'associato ha diritto di fare ricorso contro il provvedimento di esclusione alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa effettiva con l'annotazione nel libro dei soci, a seguito della ratifica del provvedimento di esclusione da parte dell'Assemblea.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto durante la prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio sono annotati nel libro degli associati dal Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8)

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e

Sc. A
A 10/11/11 Efr AB MS B



Articolo 9)

le regole dell'Associazione;

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari seguendo gli indirizzi stabiliti dagli organi direttivi.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- Dimissioni volontarie;
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione utile, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

S.C. Af A1 #12 ss EP AB HS OB



gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art. 148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 11)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Successivamente, viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12)

L'Associazione è senza fini di lucro, e i proventi derivanti dalla sua attività non possono, in alcun caso, essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forme indirette. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi

S.C. Af #C7 A) ss EP CB MS RB



di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di destinare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie, in linea con le finalità istituzionali previste. Il residuo attivo del rendiconto deve essere reinvestito nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali e/o per l'acquisto o il rinnovo di impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all'Associazione, oppure utilizzato in conformità con le disposizioni normative vigenti. Il bilancio sociale è redatto nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione e l'attuazione delle decisioni da essa assunte è affidata all'organo di amministrazione.

Hanno diritto al voto nell'Assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Gli associati minorenni esercitano il proprio diritto di voto tramite il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati lo ritengano opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione della convocazione nella bacheca della sede legale dell'associazione, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

S.C. Af #C7 A ss Ep AB NS R



sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o il rendiconto relativo ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge, se necessario, i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuali provvedimenti di revoca nei loro confronti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto le venga demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo per l'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15)

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Nel caso in cui, nella seconda convocazione, non venga raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione sulle modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno diritto di voto.

S.C. A1 #ce A1

ss Ep AB HS B



Articolo 16)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento avviene anche nel caso in cui venga meno il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri mancanti. In tale circostanza, l'Associazione è costretta a cessare la sua attività, in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo, essenziale per il coordinamento e la direzione delle attività istituzionali. Al momento dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio. Il patrimonio residuo sarà destinato a favore di un'altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, in conformità con quanto previsto dalla legge 289/2002, dalle eventuali modificazioni successive, o da nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8, lettera b, dell'art. 148 del TUIR).

Articolo 18)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19)

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20)

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono far parte dell'Organo solo gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un membro dell'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvederà alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In alternativa, l'organo di amministrazione può nominare il primo dei non eletti, con successiva ratifica dell'Assemblea degli associati nella seduta successiva. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo.

S.C. AJ #CZ A
ss EP AB MS/B



L'Organo di Amministrazione:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Prepara il bilancio o il rendiconto;
- Delibera sulle domande di adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera sull'eventuale regolamento interno e sulle sue modifiche;
- Si occupa delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuite all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi dal Segretario.

L'Organo di amministrazione viene convocato con comunicazione scritta, anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In assenza di tale formalità, l'Organo sarà comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Le riunioni si svolgono di regola ogni 3 mesi, o ogni qualvolta il Presidente (o il Vice-Presidente) lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei membri ne facciano richiesta. L'Organo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui l'Organo sia composto da soli tre membri, è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali delle riunioni, redatti in forma scritta dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione possono essere svolte anche tramite audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, che saranno riportate nei verbali della riunione:

1. Il Presidente deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. Il soggetto verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione da verbalizzare;
3. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Articolo 21)

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 22)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico

Sc. AJ #CZ AI

ss Ep AB HS B



Articolo 23)

dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio per garantire il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale deve riportare gli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla normativa vigente e da un apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

ASSICURAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26)

Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà

S.C. Af 107 Af ss EP AB MS R



secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 27)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28)

Si stabilisce che se l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno, ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29)

Norme transitorie. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

S.C. A. 10 A

ss ep ctb ms 13



In fede

BONINO ELEONORA

Eleonora Bonino

CANESTRARI SAMUELE

Samuele Canestrari

SCALETTERI MADDALENA

Maddalena Scalettori

BUTTAZZI ANDREA

Andrea Buttazz

ACCORSI AMBRA

Ambra Accorsi

CASTELLINI ZERBARINI ENEA

Enea Castellini

SORTINO ARIANNA

Arianna Sortino

SESSAREGO ANTONELLA

Antonella Sessarego

BONINO CESARE

Cesare Bonino